



BANCA CENTRALE EUROPEA

VIGILANZA BANCARIA

Guida della BCE sul processo interno di valutazione dell'adeguatezza della liquidità (ILAAP)

Progetto

BANKENTOEZICHT

Marzo 2018

BANKTILLSYN BANKU UZRAUDZĪBA

BANKŲ PRIEŽIŪRA NADZÓR BANKOWY

VIGILANZA BANCARIA

BANKFELÜGYELET

BANKING SUPERVISION

SUPERVISION BANCAIRE BANČNI NADZOR

MAOIRSEACHT AR BHAINCÉIREACHT NADZOR BANAKA

BANKING SUPERVISION

PANGANDUSJÄRELEVALVE

SUPERVISÃO BANCÁRIA

BANKOVNI DOHLED

БАНКОВ НАДЗОР

BANKTILLSYN

BANKENAUF SICHT

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ PANKKIVALVONTA

SUPRAVEGHERE BANCARĂ BANKOVÝ DOHL'AD

SUPERVIŽJONI BANKARJA

SUPERVISIÓN BANCARIA

BANKING SUPERVISION

SUPERVISÃO BANCÁRIA

BANKENAUF SICHT

Indice

1	Introduzione	2
1.1	Finalità	3
1.2	Ambito di applicazione e proporzionalità	4
2	Principi	5
	Principio 1: l'organo di amministrazione è responsabile della solida governance dell'ILAAP	5
	Principio 2: l'ILAAP è parte integrante del quadro complessivo di gestione	8
	Principio 3: l'ILAAP fornisce un contributo fondamentale alla continuità dell'ente assicurandone l'adeguatezza della liquidità da prospettive diverse	13
	Principio 4: tutti i rischi rilevanti sono identificati e considerati nell'ILAAP	19
	Principio 5: le riserve di liquidità interne sono di qualità elevata e chiaramente definite; le fonti stabili di finanziamento interne sono chiaramente definite	22
	Principio 6: le metodologie di quantificazione dei rischi nell'ambito dell'ILAAP sono adeguate, coerenti e convalidate in maniera indipendente	24
	Principio 7: lo svolgimento di prove di stress periodiche è teso ad assicurare l'adeguatezza della liquidità in condizioni avverse	27
3	Glossario	31
	Siglaro	35

1 Introduzione

1. Le recenti crisi finanziarie hanno messo in luce l'importanza fondamentale della liquidità¹ per gli enti creditizi, in quanto la sua carenza pone rischi immediati per la continuità degli enti stessi. Uno dei principali insegnamenti della crisi è che la gestione del rischio di liquidità deve assicurare la capacità degli enti di adempiere gli obblighi di pagamento in ogni momento, anche in condizioni avverse.
2. Il processo interno di valutazione dell'adeguatezza della liquidità (internal liquidity adequacy assessment process, ILAAP) riveste pertanto un ruolo fondamentale nella gestione dei rischi degli enti creditizi. Per quanto concerne gli enti significativi nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico (MVU), la BCE si attende che, in conformità al disposto dell'articolo 86 della quarta direttiva sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Directive, CRD IV)², l'ILAAP sia elaborato in maniera prudente e conservativa³. La BCE ritiene che ILAAP solidi, efficaci ed esaustivi comprendano una chiara valutazione dei rischi di liquidità nonché un governo dei rischi ben strutturato, ivi compresi processi di segnalazione alla gerarchia superiore (escalation) basati su una strategia di gestione dei rischi ben ponderata in tutti i suoi aspetti, che si traduca in un efficace sistema di limiti all'assunzione dei rischi.
3. La BCE è dell'avviso che un ILAAP solido, efficace ed esaustivo poggi su due pilastri: la prospettiva economica e la prospettiva normativa. Le due prospettive dovrebbero completarsi e fornirsi informazioni reciprocamente.
4. L'ILAAP fornisce anche un contributo importante al processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) dell'MVU. Esso alimenta le valutazioni dello SREP riguardanti i modelli imprenditoriali, la governance interna e la gestione complessiva dei rischi, nonché le valutazioni dei sistemi di controllo dei rischi di liquidità e il processo di determinazione della liquidità nell'ambito del secondo pilastro.
5. Nel quadro dello SREP è noto che un ILAAP efficace riduce l'incertezza degli enti creditizi, e delle autorità di vigilanza, riguardo ai rischi a cui sono o possono essere esposti e accresce la fiducia delle autorità di vigilanza nella capacità degli enti di continuare a operare attraverso il mantenimento di riserve di liquidità adeguate e finanziamento stabile, nonché tramite un'efficace gestione

¹ Ai fini della presente guida il termine "liquidità" si riferisce sia alla liquidità sia al finanziamento.

² Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

³ Articolo 86, paragrafo 1, della CRD IV: "Le autorità competenti assicurano che gli enti siano dotati di strategie, politiche, processi e sistemi solidi per identificare, misurare, gestire e monitorare il rischio di liquidità su una serie adeguata di orizzonti temporali, anche infragiornalieri, in modo da assicurare che gli enti mantengano riserve di liquidità di livello adeguato."

dei rischi. Ciò impone agli enti creditizi di assicurare, in un'ottica prospettica, che tutti i rischi rilevanti siano identificati, efficacemente gestiti (mediante un'appropriata combinazione di quantificazioni e controlli) e coperti da un livello sufficiente di liquidità di qualità elevata.

1.1 Finalità

6. Lo scopo della presente guida è rendere pubblicamente nota, a fini di trasparenza, la visione della BCE in merito ai requisiti del rischio di liquidità in base all'articolo 86 della CRD IV. La guida mira ad assistere gli enti creditizi nel rafforzare i rispettivi ILAAP e intende incoraggiare il ricorso alle migliori prassi spiegando in maggiore dettaglio le aspettative della BCE al riguardo, rendendo l'attività di vigilanza più coerente ed efficace.
7. A partire dalle disposizioni della CRD IV riguardanti il rischio di liquidità, la guida prevede sette principi che saranno, fra l'altro, considerati per la valutazione degli ILAAP di ciascun ente creditizio nel quadro dello SREP. Tali principi saranno richiamati anche nell'ambito del dialogo di vigilanza intrattenuto con i singoli enti.
8. La guida non intende sostituire né inficiare alcuna disposizione legislativa relativa al recepimento dell'articolo 86 della CRD IV. Qualora la guida non fosse in linea con la normativa vigente, prevale quest'ultima. La guida è concepita come uno strumento pratico che sarà regolarmente aggiornato per tenere conto dei nuovi sviluppi e delle esperienze acquisite. Di conseguenza, i principi e le aspettative enunciati in questa sede evolveranno nel tempo. La guida sarà riesaminata alla luce dei continui sviluppi nelle prassi e nelle metodologie di vigilanza bancaria europea nonché nella regolamentazione a livello internazionale ed europeo e, ad esempio, delle nuove autorevoli interpretazioni delle direttive e dei regolamenti pertinenti da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea.
9. La guida si basa sulla definizione di una serie di principi, dedicando particolare attenzione ad alcuni aspetti cruciali dal punto di vista della vigilanza; essa non intende fornire indicazioni esaustive su tutti gli aspetti che contribuiscono alla solidità dell'ILAAP. Spetta a ciascun ente applicare un ILAAP che sia adeguato alle proprie particolari circostanze. La BCE valuta gli ILAAP degli enti creditizi procedendo caso per caso.
10. In aggiunta alla presente guida e al diritto nazionale e dell'Unione pertinente, gli enti sono incoraggiati ad avvalersi degli altri documenti rilevanti ai fini dell'ILAAP pubblicati dall'ABE e da istanze internazionali quali il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) e il Financial Stability Board (FSB). Gli enti dovrebbero inoltre tenere conto di tutte le raccomandazioni relative all'ILAAP a essi rivolte, ad esempio le raccomandazioni risultanti dallo SREP, che possono riguardare solidi assetti di governance, la gestione dei rischi e i controlli.

1.2 Ambito di applicazione e proporzionalità

11. La presente guida è rivolta a tutti gli enti creditizi designati come soggetti vigilati significativi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 16, del regolamento quadro sull'MVU⁴. L'ambito di applicazione dell'ILAAP è determinato dall'articolo 109 della CRD IV. Pertanto, un ente impresa madre in uno Stato membro e gli enti controllati da una società di partecipazione finanziaria madre, o da una società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro, sono tenuti a rispettare gli obblighi in materia di ILAAP di cui all'articolo 86 della CRD IV su base consolidata o sulla base della situazione consolidata di tale società di partecipazione finanziaria o della società di partecipazione finanziaria mista. Poiché l'articolo 86 della CRD IV rappresenta una disposizione di armonizzazione minima, che è stata quindi recepita in maniera differente nei vari Stati membri, esiste un'ampia varietà di prassi e requisiti relativi all'ILAAP per la vigilanza degli enti significativi negli Stati membri.
12. La BCE, insieme alle autorità nazionali competenti (ANC), ha elaborato i principi sull'ILAAP con l'obiettivo di assicurare elevati standard prudenziali tramite lo sviluppo di metodologie comuni in questo importante ambito della vigilanza.
13. L'ILAAP è soprattutto un processo interno e la responsabilità della sua attuazione, in modo proporzionale e credibile, resta in capo ai singoli enti. Ai sensi dell'articolo 86 della CRD IV, l'ILAAP deve essere proporzionato alla natura, all'ampiezza e alla complessità delle attività dell'ente.
14. I principi elaborati nella presente guida costituiscono soltanto un punto di partenza per il dialogo di vigilanza con gli enti creditizi. Non andrebbero pertanto intesi come riferimenti comprensivi di tutti gli aspetti necessari per l'attuazione di un ILAAP solido, efficace e completo. È responsabilità degli enti assicurare che l'ILAAP sia solido, efficace e completo, tenendo debitamente conto della natura, portata e complessità delle loro attività.

⁴ Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).

2 Principi

Principio 1: l'organo di amministrazione è responsabile della solida governance dell'ILAAP

- (i) Data l'importanza che l'ILAAP riveste per l'ente, l'organo di amministrazione dovrebbe approvarne tutti gli elementi fondamentali. L'organo di amministrazione, l'alta dirigenza e i relativi comitati dovrebbero discutere l'ILAAP e sottoporlo a un esame critico in maniera efficace.
- (ii) Ogni anno l'organo di amministrazione dovrebbe produrre una valutazione dell'adeguatezza della liquidità dell'ente corroborata dai risultati dell'ILAAP e da qualsiasi altra informazione rilevante, redigendo e sottoscrivendo una dichiarazione chiara e concisa, la dichiarazione sull'adeguatezza della liquidità (liquidity adequacy statement, LAS).
- (iii) L'organo di amministrazione, che è complessivamente responsabile dell'attuazione dell'ILAAP, dovrebbe approvarne il quadro di governance con una chiara e trasparente assegnazione delle competenze nel rispetto del principio di separazione delle funzioni. Il quadro di governance dovrebbe contemplare un chiaro approccio di revisione interna e convalida periodica dell'ILAAP.

L'organo di amministrazione approva gli elementi fondamentali dell'ILAAP

15. Ci si attende che l'organo di amministrazione rediga e sottoscriva la LAS e approvi gli elementi fondamentali dell'ILAAP, fra i quali:
- il quadro di governance;
 - la documentazione interna richiesta;
 - il perimetro dei soggetti considerati, il processo di identificazione dei rischi, nonché l'inventario e la tassonomia dei rischi interni, che riflettono la portata dei rischi rilevanti;
 - le metodologie di quantificazione dei rischi⁵, compresi i parametri e le ipotesi generali per la misurazione dei rischi (ad esempio orizzonte temporale, livelli di confidenza⁶ e profilo per scadenza), con il supporto di dati affidabili e sistemi solidi di aggregazione dei dati;

⁵ La presente guida non prescrive una specifica metodologia per la quantificazione dei rischi. Per maggiori dettagli al riguardo si rimanda alla sezione "Scelta delle metodologie di quantificazione dei rischi" nel principio 6.

⁶ Come per la modellizzazione dei depositi non vincolati.

- le metodologie impiegate per valutare l'adeguatezza della liquidità (inclusi il quadro di riferimento per le prove di stress e una definizione ben articolata di adeguatezza della liquidità);
 - garanzia della qualità dell'ILAAP, con particolare riguardo agli input fondamentali della LAS (inclusi la struttura e il ruolo della convalida interna, il ricorso all'autovalutazione rispetto alle norme applicabili, la regolamentazione e le aspettative di vigilanza, i controlli per la convalida dei dati dell'ente, i risultati delle prove di stress, i modelli applicati ecc.).
16. L'organo di amministrazione comprende una funzione di supervisione e una funzione di gestione che possono essere esercitate dallo stesso organo oppure da due organi separati. La designazione degli elementi chiave dell'ILAAP, e delle rispettive funzioni incaricate della loro approvazione, dipende dalle disposizioni di governance interna dell'ente, che sono interpretate dalla BCE conformemente alle norme nazionali e in linea con la legislazione dell'UE e gli orientamenti dell'ABE⁷.

Revisione interna e convalida

17. L'ILAAP è periodicamente oggetto di revisione interna. Ci si attende che gli aspetti sia qualitativi sia quantitativi, ivi compresi ad esempio l'utilizzo dei risultati dell'ILAAP, il quadro di riferimento delle prove di stress, la rilevazione dei rischi e il processo di aggregazione dei dati, siano periodicamente sottoposti a revisione interna⁸, includendo commisurati processi di convalida delle metodologie interne adottate per la quantificazione dei rischi.
18. La BCE si attende che gli enti siano dotati di un processo definito che assicuri un adeguamento proattivo dell'ILAAP a qualunque cambiamento rilevante verificatosi, ad esempio l'ingresso in nuovi mercati, l'offerta di nuovi servizi o prodotti ovvero le variazioni della struttura del gruppo o conglomerato finanziario.
19. I risultati e le ipotesi dell'ILAAP dovrebbero essere soggetti ad adeguati test retrospettivi e misurazioni della performance, che comprendano ad esempio pianificazione della liquidità, scenari e quantificazione dei rischi.

Dichiarazione sull'adeguatezza della liquidità

20. Nella LAS l'organo di amministrazione fornisce la propria valutazione dell'adeguatezza della liquidità dell'ente ed espone le principali argomentazioni

⁷ Cfr. il considerando 56 e l'articolo 3, paragrafo 1, punti 7-9, della CRD IV e il titolo II degli Orientamenti dell'ABE sull'organizzazione interna (ABE/GL/2017/11).

⁸ La revisione interna dell'ILAAP dovrebbe essere svolta in maniera globale dalle tre linee di difesa, compresi i rami di attività e le funzioni di controllo interno indipendenti (gestione dei rischi, conformità normativa e internal audit), in base ai rispettivi ruoli e alle rispettive competenze.

a sostegno, corroborate da informazioni che considera rilevanti, quali i risultati dell'ILAAP. La BCE ritiene che una LAS solida debba dimostrare la buona conoscenza da parte dell'organo di amministrazione dell'adeguatezza della liquidità dell'ente e delle sue principali determinanti e vulnerabilità, dei più importanti input e output dell'ILAAP, dei parametri e processi sottostanti, nonché della coerenza dell'ILAAP con i piani strategici.

21. L'autorità di sottoscrivere la LAS per conto dell'organo di amministrazione dovrebbe essere stabilita dall'ente alla luce della normativa nazionale nonché dei requisiti e degli orientamenti prudenziali applicabili⁹.

⁹ Gli Orientamenti dell'ABE sull'organizzazione interna (ABE/GL/2017/11) descrivono in maggiore dettaglio la distribuzione dei compiti e delle competenze fra le funzioni di supervisione strategica e di gestione dell'organo di amministrazione.

Principio 2: l'ILAAP è parte integrante del quadro complessivo di gestione

- (i) Ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 1, della CRD IV, ci si attende che l'ente sia dotato di strategie, politiche, processi e sistemi solidi per identificare, misurare, gestire e monitorare il rischio di liquidità su una serie adeguata di orizzonti temporali, anche infragiornalieri, al fine di assicurare che esso mantenga riserve di liquidità adeguate¹⁰.
- (ii) Oltre a un quadro quantitativo idoneo per la valutazione dell'adeguatezza della liquidità, occorre un quadro qualitativo che ne assicuri la gestione attiva. Ciò include fra l'altro il monitoraggio degli indicatori dell'adeguatezza della liquidità mirato a individuare e valutare tempestivamente i rischi potenziali su diversi orizzonti temporali, anche infragiornalieri, traendo conclusioni pratiche e avviando misure di prevenzione affinché le riserve di liquidità interne e regolamentari siano sempre adeguate.
- (iii) Gli aspetti quantitativi e qualitativi dell'ILAAP dovrebbero essere coerenti tra loro, con la strategia imprenditoriale e con la propensione al rischio dell'ente. L'ILAAP andrebbe integrato nei processi operativi, decisionali e di gestione dei rischi dell'ente. L'ILAAP dovrebbe essere coerente e integrato a livello di gruppo.
- (iv) Ci si attende che gli enti mantengano una solida ed efficace architettura complessiva dell'ILAAP e che documentino l'interazione fra gli elementi dell'ILAAP e l'integrazione dello stesso nel quadro complessivo di gestione dell'ente.
- (v) L'ILAAP dovrebbe sostenere il processo decisionale strategico e, al tempo stesso, mirare ad assicurare sul piano operativo che l'ente mantenga un livello di liquidità adeguato nel continuo, favorendo così un'appropriata relazione tra rischi e benefici. Tutti i metodi e i processi applicati dall'ente per orientare l'adeguatezza della liquidità, nell'ambito del processo di gestione operativa o strategica di quest'ultima, dovrebbero essere approvati, rivisti con attenzione e opportunamente inclusi nell'ILAAP e nella relativa documentazione.

L'ILAAP quale parte integrante del quadro di gestione dell'ente

22. Al fine di valutare e mantenere un livello di liquidità adeguato a coprire i rischi di un ente¹¹, i processi e le disposizioni interne dovrebbero far sì che l'analisi quantitativa dei rischi, riflessa nell'ILAAP, confluisca in tutte le decisioni e le attività imprenditoriali rilevanti.

¹⁰ Cfr. il principio 5 per una descrizione delle riserve di liquidità interne e delle fonti stabili di finanziamento interne.

¹¹ Le aspettative generali riguardo alla parte quantitativa dell'ILAAP sono introdotte nel principio 3.

23. Questo obiettivo è raggiunto, ad esempio, utilizzando l'ILAAP per il processo di pianificazione strategica a livello di gruppo, monitorando gli indicatori dell'adeguatezza della liquidità per individuare e valutare tempestivamente i rischi potenziali, pervenendo a conclusioni pratiche e avviando misure di prevenzione, stabilendo l'allocatione della liquidità e assicurando la continua efficacia del quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio (risk appetite framework, RAF). Gli indicatori di performance corretti per il rischio basati sull'ILAAP (che possono fondarsi sull'allocatione dei costi-benefici tramite un sistema di determinazione dei prezzi di trasferimento dei fondi) dovrebbero essere utilizzati nel processo decisionale e, ad esempio, nella determinazione della remunerazione variabile e nelle discussioni riguardanti l'operatività e i rischi a tutti i livelli dell'ente, comprese fra l'altro le riunioni dei comitati di gestione delle attività e delle passività, dei comitati per il rischio e dell'organo di amministrazione.

L'architettura complessiva dell'ILAAP

24. L'organo di amministrazione è responsabile del mantenimento di un'architettura complessiva dell'ILAAP solida ed efficace, assicurando che i diversi elementi dell'ILAAP interagiscano in modo organico e che l'ILAAP sia parte integrante del quadro di gestione dell'ente. Quest'ultimo dovrebbe avere una visione chiara di come tali elementi siano coerentemente integrati in un processo complessivo efficace che consenta di preservare nel continuo l'adeguatezza della liquidità.
25. A tal fine, ci si attende che l'ente includa nella propria documentazione sull'ILAAP una descrizione della sua architettura complessiva, compresa una sintesi degli elementi fondamentali dell'ILAAP e di come interagiscano fra loro, spiegando le modalità di integrazione dell'ILAAP e come i suoi risultati siano utilizzati all'interno dell'ente. La descrizione dell'architettura dovrebbe illustrare la struttura generale dell'ILAAP, come i suoi risultati siano utilizzati nel processo decisionale e l'interconnessione, ad esempio, fra le strategie aziendali e di rischio, i piani di finanziamento, i processi di individuazione dei rischi, la dichiarazione sulla propensione al rischio, i sistemi di limiti, le metodologie per la quantificazione dei rischi, il programma delle prove di stress e la reportistica gestionale.

Reportistica gestionale

26. L'ILAAP è un processo continuo. L'ente dovrebbe incorporare con adeguata frequenza i risultati dell'ILAAP (ad esempio evoluzione rilevante dei rischi, indicatori principali ecc.) nella reportistica interna destinata alla dirigenza. Ci si attende che la periodicità della reportistica sia almeno trimestrale; tuttavia, se richiesto dalle dimensioni, dalla complessità, dal modello imprenditoriale e dalle tipologie di rischio dell'ente, potrebbe dover essere più frequente per assicurare il tempestivo intervento della dirigenza, considerati i cambiamenti

potenzialmente rapidi della situazione di liquidità e finanziamento e l'impatto immediato che una posizione di liquidità non adeguata potrebbe esercitare sulla continuità dell'ente.

27. I risultati dell'ILAAP sulla quantificazione dei rischi e sull'allocazione della liquidità, una volta approvati, dovrebbero rappresentare un parametro di riferimento e un obiettivo di performance chiave rispetto ai quali misurare i risultati finanziari e di altra natura di ciascuna area organizzativa (interessata dall'assunzione di rischi). Ciò dovrebbe essere favorito dall'attuazione di una solida architettura e un valido quadro per la governance dell'ILAAP, come descritto nel principio 1.

L'ILAAP e il RAF

28. Il RAF dell'ente dovrebbe formalizzare l'interazione fra lo stesso RAF e gli altri processi strategici, quali l'ICAAP, l'ILAAP, il piano di risanamento e la politica di remunerazione, in linea con la *Nota dell'MVU sulla governance e sulla propensione al rischio*¹². Un RAF ben sviluppato, articolato tramite la dichiarazione sulla propensione al rischio, dovrebbe essere parte integrante dell'architettura dell'ILAAP e cardine di una sana gestione dei rischi e della liquidità.
29. Nella dichiarazione sulla propensione al rischio l'ente dovrebbe esporre una visione chiara e univoca delle misure previste riguardo ai rischi in linea con la strategia aziendale. In particolare, la dichiarazione dovrebbe illustrare le motivazioni che giustificano l'assunzione o meno di certe tipologie di rischio, prodotti o regioni.
30. Il profilo di rischio complessivo dell'ente dovrebbe in definitiva essere limitato e determinato dal RAF a livello di gruppo e dalla sua attuazione. Il RAF è inoltre un elemento critico del processo di sviluppo e attuazione della strategia dell'ente. Collega, in modo strutturato, i rischi assunti all'adeguatezza della liquidità e agli obiettivi strategici dell'ente. Nell'ambito del RAF l'ente dovrebbe determinare le proprie riserve gestionali e tenerne conto.
31. Ci si attende che l'ente esprima con chiarezza come l'attuazione e il monitoraggio della strategia e della propensione al rischio siano sostenuti dall'ILAAP e come ciò gli consenta efficacemente di attenersi ai limiti di rischio stabiliti nella dichiarazione sulla propensione al rischio. Per agevolare una gestione dei rischi sana ed efficace, l'ente dovrebbe ricorrere ai risultati dell'ILAAP nel predisporre un efficace sistema di monitoraggio e segnalazione dei rischi e un sistema di limiti adeguatamente granulare (comprendente efficaci procedure di segnalazione alla gerarchia superiore) che attribuisca limiti specifici, ad esempio, ai singoli rischi, alle sottocategorie di rischio, alle entità e

¹² Cfr. la *Nota dell'MVU sulla governance e sulla propensione al rischio*, BCE, giugno 2016.

alle aree organizzative, promuovendo la dichiarazione sulla propensione al rischio del gruppo.

32. Ci si attende che l'ente disponga di una politica concernente il ricorso a fonti di finanziamento pubbliche¹³. Tali politiche dovrebbero distinguere l'utilizzo delle suddette fonti tra condizioni di normalità e di stress e dovrebbero essere espressamente considerate nella dichiarazione sulla propensione al rischio (tempistica e importo) nonché in quella sull'adeguatezza della liquidità. L'effettivo ricorso a tali fonti, e il loro potenziale utilizzo futuro, dovrebbero essere sottoposti a monitoraggio, che dovrebbe riguardare tutte le valute rilevanti. Al fine di quantificare sia la tempistica sia l'ammontare del potenziale ricorso futuro a tali fonti andrebbero condotte prove di stress.

Coerenza tra l'ILAAP e i piani di risanamento

33. Il piano di risanamento è volto ad assicurare la sopravvivenza dell'ente nei periodi di stress che mettono a repentaglio la sua sostenibilità economica. Poiché un livello insufficiente di liquidità rappresenta una delle minacce principali per la sostenibilità e la continuità economica, esiste un nesso naturale fra l'ILAAP, che favorisce la continuità operativa sotto il profilo della liquidità, e il piano di risanamento, teso a ripristinare la sostenibilità economica di un ente che viene a trovarsi in difficoltà. L'ente dovrebbe pertanto assicurare coerenza e omogeneità tra l'ILAAP e il piano di risanamento in termini di segnali preliminari di allerta, indicatori, procedure di segnalazione alla gerarchia superiore a seguito di violazioni delle soglie e possibili interventi di gestione¹⁴. Inoltre, gli eventuali interventi di gestione previsti nell'ILAAP dovrebbero essere riflessi tempestivamente nel piano di risanamento, e viceversa, al fine di assicurare la disponibilità di informazioni aggiornate.

Coerenza e omogeneità all'interno dei gruppi

34. L'ILAAP dovrebbe assicurare l'adeguatezza della liquidità ai pertinenti livelli di consolidamento e per le entità rilevanti all'interno del gruppo, come richiesto dall'articolo 109 della CRD IV. Per poter efficacemente valutare e mantenere l'adeguatezza della liquidità nelle varie entità, le strategie, i processi di gestione dei rischi, il processo decisionale e le metodologie e le ipotesi applicate nella

¹³ Gli Orientamenti dell'ABE in materia di definizioni e modelli armonizzati per i piani di finanziamento degli enti creditizi ai sensi della raccomandazione A4 del CERS/2012/2 (ABE/GL/2014/04) definiscono le fonti di finanziamento dal settore pubblico come quelle che sono "fornite direttamente o indirettamente dal settore pubblico. Questo include programmi di finanziamento tramite PcT a medio e a lungo termine, programmi di garanzia del credito, nonché programmi di garanzia del credito a supporto dell'economia reale." Allo stadio attuale, ciò si riferisce soprattutto al ricorso corrente e potenzialmente futuro ai finanziamenti di banca centrale. L'ente dovrebbe valutare quali finanziamenti sono rilevanti nell'aggiornamento (delle componenti) dell'ILAAP, poiché la natura e la disponibilità dei finanziamenti pubblici possono mutare in periodi di crisi.

¹⁴ Tuttavia, in caso di discrepanze tra i principi alla base dell'ILAAP e del piano di risanamento, gli interventi di gestione previsti possono differire.

quantificazione della liquidità e del finanziamento devono essere omogenei all'interno del perimetro considerato.

35. In caso di operazioni transfrontaliere in cui vi siano differenze nei requisiti locali (di gestione dei rischi) di liquidità, ci si attende che l'ILAAP, al più alto livello di consolidamento, chiarisca quali differenze regolamentari a livello locale sono rilevanti. In genere, ci si attende che tali differenze regolamentari riguardino soltanto i dettagli dell'attuazione, come ad esempio i parametri delle prove di stress, l'approvazione e la reportistica, e non compromettano la coerenza dell'impostazione generale dell'ILAAP. L'ente dovrebbe valutare anche gli impedimenti alla trasferibilità della liquidità in maniera prudente e conservativa e tenerne conto nell'ILAAP.

Principio 3: l'ILAAP fornisce un contributo fondamentale alla continuità dell'ente assicurandone l'adeguatezza della liquidità da prospettive diverse

- (i) L'ILAAP riveste un ruolo cruciale nel preservare la continuità dell'ente assicurandone un'adeguata posizione di liquidità e di finanziamento. Al fine di contribuire alla propria continuità, l'ente dovrebbe adottare un ILAAP proporzionato, prudente e conservativo che integri le due prospettive interne complementari.
- (ii) Ci si attende che l'ente attui una prospettiva economica, in base alla quale esso dovrebbe individuare e quantificare tutti i rischi rilevanti suscettibili di influire negativamente sulla propria posizione di liquidità interna.
- (iii) Nella prospettiva economica, l'ente dovrebbe assicurare che tutti i rischi in grado di influire sulla posizione di liquidità siano adeguatamente coperti con liquidità interna in linea con il concetto interno di adeguatezza della liquidità. Questo implica la valutazione di uno scenario di base credibile e di adeguati scenari avversi specifici per l'ente, come riflesso nella pianificazione pluriennale della liquidità e del finanziamento e in linea con gli obiettivi generali di pianificazione dell'ente.
- (iv) L'ente dovrebbe attuare una prospettiva normativa che rappresenti una valutazione della propria capacità di soddisfare tutte le richieste e tutti i requisiti regolamentari e di vigilanza in materia di liquidità, nonché di far fronte ad altri vincoli finanziari esterni, su base continuativa nel medio termine.
- (v) L'ente dovrebbe dotarsi di un piano formale di emergenza di liquidità (liquidity contingency plan, LCP) che definisca in modo chiaro le misure volte a fronteggiare le difficoltà di liquidità in situazioni di stress. L'LCP dovrebbe ovviare ai rischi individuati nell'ILAAP dell'ente e stabilire il nesso con il piano di risanamento.


Obiettivo: contribuire alla continuità dell'ente

- 36. L'obiettivo dell'ILAAP è contribuire alla continuità dell'ente dalla prospettiva della liquidità assicurando che disponga di liquidità sufficiente ad adempiere alle proprie obbligazioni alla scadenza, sostenere i propri rischi e perseguire una strategia sostenibile, anche durante un prolungato periodo di andamenti sfavorevoli. L'ente dovrebbe far sì che l'obiettivo della continuità sia riflesso nel RAF (come precisato nel principio 2) e utilizzare il quadro dell'ILAAP per riesaminare la propensione al rischio e le soglie di tolleranza nell'ambito dei propri vincoli di liquidità complessivi, considerati il profilo di rischio e le vulnerabilità.

37. Ci si attende che, entro tali vincoli di liquidità, l'ente valuti e definisca riserve gestionali superiori ai requisiti minimi regolamentari e di vigilanza¹⁵ e al fabbisogno di liquidità interno tali da consentirgli di perseguire la propria strategia in modo duraturo. Riguardo alla costituzione di sufficienti riserve gestionali nel breve periodo, ci si attende che l'ente tenga conto, fra l'altro, delle aspettative dei mercati, degli investitori e delle controparti, nonché della correlazione tra modello imprenditoriale e capacità dell'ente di corrispondere incentivi, dividendi e pagamenti su strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1, AT1). Oltre a tali vincoli esterni, le riserve gestionali dovrebbero, ad esempio, fornire un margine per le incertezze circa le proiezioni sui coefficienti di liquidità, e circa le eventuali oscillazioni di tali coefficienti, riflettere la propensione al rischio dell'ente e consentire una certa flessibilità nelle decisioni imprenditoriali.

Figura 1

L'ILAAP contribuisce alla continuità dell'ente



Le cifre e le dimensioni vanno considerate solo a fini illustrativi.

Prospettiva economica

38. Ci si attende che l'ente gestisca l'adeguatezza della liquidità nella prospettiva economica assicurando l'idonea copertura dei rischi e dei deflussi attesi tramite la liquidità interna, prendendo in considerazione le aspettative del principio 5. L'adeguatezza economica della liquidità richiede che la liquidità interna dell'ente sia sufficiente a coprire i suoi rischi e i deflussi attesi e a sostenere la sua

¹⁵ Il concetto di riserva gestionale non prevede di fatto nuovi coefficienti di liquidità obbligatori al di sopra dei requisiti minimi vigenti. In genere ci si attende che le riserve gestionali siano superiori a zero, ma in teoria un ente può anche riuscire ad argomentare che, a seconda dello scenario analizzato, una riserva gestionale pari a zero gli consentirebbe comunque di seguire il proprio modello imprenditoriale su base durevole.

strategia nel tempo. In questa prospettiva, la valutazione dell'ente dovrebbe estendersi a tutto l'insieme dei rischi suscettibili di esercitare un impatto rilevante sulla posizione di liquidità, tenuto conto dei flussi di cassa e del valore, in termini di liquidità, applicabile alle attività liquide. Ci si attende che l'ente gestisca e valuti adeguatamente i rischi economici nel programma delle prove di stress e nel monitoraggio dell'adeguatezza della liquidità.

39. L'ente dovrebbe ricorrere ai propri processi e alle proprie metodologie per individuare, quantificare e coprire con liquidità interna i deflussi attesi e inattesi a cui potrebbe essere soggetto, tenendo presente il principio di proporzionalità. Ci si attende che l'ente esegua una quantificazione puntuale dei rischi insiti nella situazione corrente alla data di riferimento. Questa dovrebbe essere integrata da una valutazione prospettica dell'adeguatezza della liquidità nel medio periodo (almeno un anno per la posizione di liquidità e tre anni per la posizione di finanziamento) che tenga conto degli sviluppi futuri, quali i mutamenti del contesto esterno.
40. A tal fine, oltre a valutare in uno scenario di base la liquidità disponibile rispetto al relativo fabbisogno per l'operatività corrente e rispetto alla pianificazione del finanziamento, l'ente dovrebbe considerare anche scenari avversi¹⁶. Se pertinente, le ipotesi adottate dovrebbero essere coerenti con il piano di risanamento.
41. Ci si attende che l'ente utilizzi i risultati e le metriche della valutazione dell'adeguatezza economica della liquidità nella gestione strategica e operativa, nella revisione della propensione al rischio nell'ambito dell'interazione con la clientela (sospendendo nuove operazioni, imponendo il rimborso alla data contrattuale senza concedere rifinanziamenti ecc.) e con i mercati (vendite forzate e altre operazioni che, se eseguite, influiscono sulla percezione dei mercati) e nel riesame delle strategie aziendali. In aggiunta a una definizione prudente di riserve di liquidità interne¹⁷ e alla quantificazione dei rischi, l'ente dovrebbe adottare un concetto di adeguatezza economica della liquidità che gli consenta di preservare la sostenibilità economica e perseguire la propria strategia. Ciò comprende processi di gestione atti a individuare in maniera tempestiva la necessità di intervento per colmare le carenze di liquidità interna emerse e per assumere misure efficaci (ad esempio aumento delle riserve di liquidità, modifica del profilo dei flussi di cassa).

Prospettiva normativa

42. La prospettiva normativa è una valutazione pluriennale della capacità dell'ente di soddisfare tutte le richieste e tutti i requisiti regolamentari e di vigilanza (quantitativi) in materia di liquidità, nonché di far fronte ad altri vincoli finanziari esterni, su base continuativa.

¹⁶ La gravità degli scenari avversi è trattata più approfonditamente nel principio 7.

¹⁷ Le aspettative concernenti le riserve interne di liquidità sono introdotte nel principio 5.

43. La prospettiva normativa dovrebbe considerare tutti gli aspetti suscettibili di incidere sui coefficienti regolamentari, compresi gli afflussi, i deflussi e le riserve di liquidità, per il periodo di pianificazione. Pertanto, sebbene i risultati siano espressi in metriche regolamentari, la prospettiva normativa non si limita alle ipotesi sottostanti il calcolo dei coefficienti di primo pilastro. Nel valutare l'adeguatezza della liquidità nella prospettiva normativa, invece, l'ente dovrebbe considerare tutte le ipotesi utilizzate nell'ambito della prospettiva economica e analizzare il modo in cui queste incidono sui coefficienti di primo e secondo pilastro¹⁸ nel periodo di pianificazione, a seconda dello scenario applicato.
44. Ci si attende che l'ente mantenga un piano di liquidità e finanziamento solido e aggiornato che sia compatibile con le strategie, la propensione al rischio e le risorse di liquidità. Il piano liquidità e finanziamento dovrebbe comprendere scenari di base e avversi e coprire un orizzonte prospettico di almeno tre anni. L'ente dovrebbe inoltre tenere conto dell'impatto degli imminenti cambiamenti agli assetti giuridici, regolamentari e contabili¹⁹ e prendere una decisione informata e motivata su come considerarli ai fini della pianificazione della liquidità e del finanziamento.
45. In presenza di sviluppi avversi delle aspettative sull'operatività ordinaria, al fine di valutare l'evoluzione attesa delle fondamentali metriche interne nella prospettiva normativa ed economica, è necessario che l'ente valuti il livello di tali metriche in condizioni avverse rispetto a soglie interne definite nella dichiarazione sulla propensione al rischio. Ciò non significa che l'ente debba rispettare il coefficiente di copertura della liquidità (liquidity coverage ratio, LCR) in gravi condizioni di stress. L'ente dovrebbe, tuttavia, elaborare un concetto che gli permetta di mantenere la propria sostenibilità economica e perseguire la propria strategia, ad esempio adottando interventi concreti (modifica del profilo di liquidità) derivanti dalle proiezioni effettuate. Di conseguenza, ci si attende altresì che l'ente tenga sotto osservazione la potenziale diminuzione dell'LCR in tali condizioni mettendola in relazione con la propensione al rischio, l'LCP e il piano di risanamento.

Interazione fra prospettiva economica e prospettiva normativa

46. La Figura 2 offre un quadro di insieme degli aspetti, delle misure e dei risultati che dovrebbero essere presi in considerazione nella prospettiva economica e normativa ai fini della valutazione della posizione di liquidità e di finanziamento.

¹⁸ I requisiti di secondo pilastro possono essere espressi in termini più ampi rispetto ai coefficienti di primo pilastro. Ad esempio, in base a un requisito di secondo pilastro l'ente potrebbe dover assicurare un determinato periodo di sopravvivenza minimo o un importo minimo di attività liquide. In tal caso, l'ente dovrebbe valutare l'impatto sul periodo di sopravvivenza di tutti gli aspetti rilevanti oltre ai coefficienti di primo pilastro.


¹⁹ A seconda della probabilità e del potenziale impatto di determinati cambiamenti, l'ente può applicare un trattamento diverso. Ad esempio, per quanto molto improbabili, alcuni cambiamenti avrebbero un impatto enorme sull'ente, che dovrebbe quindi predisporre misure di emergenza. Altri mutamenti regolamentari più probabili dovrebbero, tuttavia, essere colti nello stesso piano di liquidità e finanziamento. Ne è un esempio l'introduzione graduale dell'LCR.

Sebbene i calcoli delle proiezioni nella prospettiva normativa seguano meccanicamente le disposizioni del primo pilastro, ci si attende che l'ente elabori una visione interna sugli scenari utilizzati e sugli effetti di tali scenari sui dati delle proiezioni di primo e di secondo pilastro. Nella prospettiva economica l'ente dovrebbe anche selezionare gli scenari adeguati e determinare l'impatto sulle rispettive proiezioni. Inoltre, nella prospettiva economica, ci si attende che l'ente definisca ipotesi e misure adeguate per tutte le metodologie di calcolo relative all'offerta, alla domanda e alle eccedenze di liquidità. Le differenze nelle metodologie, nelle misure e nelle ipotesi impiegate possono determinare esiti molto diversi nelle valutazioni condotte nelle due prospettive, anche ove si applichi il medesimo scenario.

47. Lo stesso vale per gli interventi gestionali presi in considerazione nella pianificazione della liquidità e del finanziamento nelle due prospettive. Queste differenze possono inoltre verificarsi anche nell'ambito della stessa prospettiva, a seconda dello scenario valutato. La figura 2 mostra che gli stessi interventi gestionali possono determinare effetti significativamente diversi a seconda della prospettiva e dello scenario considerati. Ci si attende che l'ente tenga conto della propria pianificazione della liquidità e del finanziamento e assicuri la coerenza reciproca delle ipotesi sugli interventi di gestione nelle diverse prospettive.

Figura 2

Effetti diversi di interventi gestionali credibili, a seconda della prospettiva e dello scenario considerati – esempio illustrativo



Le cifre e le dimensioni vanno considerate solo a fini illustrativi.

48. Ci si attende che l'ente assicuri la piena trasparenza riguardo agli interventi gestionali ipotizzati nelle proiezioni, nella prospettiva sia economica sia

normativa. Tutti gli interventi ipotizzati dovrebbero essere credibili nel rispettivo scenario, ossia dovrebbero essere fattibili e il loro impatto ipotizzato dovrebbe essere plausibile. Ci si attende inoltre che l'ente motivi e documenti tutte le ipotesi. Oltre alle proiezioni che includono interventi gestionali, l'ente dovrebbe valutare, sempre a parità di scenario, la propria posizione di liquidità e di finanziamento secondo la prospettiva normativa ed economica senza il ricorso a interventi gestionali.

49. Le due prospettive dovrebbero integrarsi reciprocamente ed essere incorporate in tutte le attività e le decisioni imprenditoriali rilevanti, come descritto nel principio 2.

Esempio 3.1

La prospettiva economica fornisce informazioni alla prospettiva normativa

Nella prospettiva economica l'ente valuta i deflussi relativi ai diversi tipi di prodotti tramite i metodi interni. Ad esempio, nella prospettiva economica l'ente adotta un approccio globale alla modellizzazione dei flussi di cassa generati dall'operatività con carte di credito. Questi risultati sono utilizzati per la stima delle riserve di liquidità nella prospettiva economica. Inoltre tali informazioni sono utilizzate per la quantificazione del tasso di deflusso a 30 giorni sui flussi di cassa generati dalle carte di credito nella prospettiva normativa. In tal modo l'ente utilizza tutte le informazioni disponibili provenienti dalla prospettiva economica per il calcolo dell'LCR.

Piano di emergenza di liquidità

50. Oltre a misurare la capacità corrente di assolvere i propri obblighi in materia di liquidità, ci si attende che l'ente disponga di un piano chiaro e conciso su come agire in caso di difficoltà (inaspettate) a far fronte agli obblighi che giungono a scadenza. L'ILAAP dovrebbe pertanto contenere informazioni dettagliate sulle misure di emergenza di liquidità (sotto forma di LCP) che possono essere adottate, compresa una valutazione della potenziale emergenza di liquidità che può essere generata in situazioni di stress, dei tempi necessari per l'esecuzione delle misure, dei potenziali effetti negativi (conto economico, reputazione, sostenibilità economica del modello imprenditoriale ecc.) e della probabilità di realizzare le misure in condizioni di stress. Tali misure di emergenza di liquidità dovrebbero essere coerenti con i rischi individuati e quantificati nell'ILAAP. Ci si attende che l'ente espliciti (nell'architettura del proprio ILAAP) il legame tra l'LCP e la parte del piano di risanamento riguardante la liquidità, nonché il modo in cui questi si relazionano con i rischi individuati nel continuo come indicato in precedenza e in situazioni di stress.

Principio 4: tutti i rischi rilevanti sono identificati e considerati nell'ILAAP

- (i) L'ente è responsabile di attuare un regolare processo di identificazione di tutti i rischi rilevanti ai quali è, o potrebbe essere esposto, nella prospettiva economica e in quella normativa. Tutti i rischi ritenuti rilevanti dovrebbero essere considerati in tutte le parti dell'ILAAP in base a una tassonomia dei rischi definita internamente.
- (ii) Adottando un approccio globale, che comprenda il complesso delle linee di attività, delle esposizioni e dei soggetti giuridici significativi, l'ente dovrebbe identificare con frequenza almeno annuale i rischi rilevanti, applicando la propria definizione interna di rilevanza. Il processo di identificazione dei rischi dovrebbe dar luogo a un inventario interno dei rischi esaustivo.
- (iii) In presenza di partecipazioni finanziarie e non finanziarie, entità controllate e altri soggetti collegati, l'ente dovrebbe individuare i rischi significativi sottostanti ai quali è o potrebbe essere esposto e tenerne conto nell'ILAAP.
- (iv) Ci si attende che l'ente detenga liquidità sufficiente a fronte di tutti i rischi ritenuti rilevanti o che documenti le ragioni per non detenere liquidità.

Processo di identificazione dei rischi

- 51. Ci si attende che l'ente metta in atto un regolare processo di identificazione di tutti i rischi rilevanti e li includa in un inventario interno dei rischi esaustivo. Applicando la propria definizione interna di rilevanza, l'ente dovrebbe assicurare che l'inventario sia sempre aggiornato. Oltre agli aggiornamenti periodici (con frequenza almeno annuale), l'ente dovrebbe adeguare l'inventario qualora non riflettesse più i rischi rilevanti, ad esempio perché è stato introdotto un nuovo prodotto o sono state ampliate alcune linee di attività.
- 52. L'identificazione dei rischi dovrebbe essere esaustiva e considerare sia la prospettiva normativa sia quella economica. Oltre ai rischi correnti, ci si attende inoltre che l'ente consideri, nella propria valutazione prospettica dell'adeguatezza della liquidità, tutti i rischi, e tutte le concentrazioni all'interno di quei rischi e fra di essi, che possono emergere dal perseguimento delle proprie strategie o da mutamenti rilevanti del contesto operativo.
- 53. Il processo di identificazione dei rischi dovrebbe seguire un "approccio lordo", cioè tralasciando le tecniche specifiche volte a mitigare i rischi sottostanti. L'ente dovrebbe valutare successivamente l'efficacia delle azioni di mitigazione.
- 54. In linea con gli Orientamenti dell'ABE sui limiti delle esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra (ABE/GL/2015/20), l'ente dovrebbe, nell'ambito dell'approccio all'identificazione dei rischi, individuare le proprie esposizioni a tali soggetti, tutti i rischi potenziali derivanti, nonché il loro eventuale impatto sul proprio profilo di rischio di liquidità e di finanziamento.

55. L'organo di amministrazione ha il compito di decidere quali tipologie di rischio sono da ritenere rilevanti e quali dei rischi rilevanti dovrebbero avere copertura di liquidità. Occorre quindi giustificare perché un determinato rischio cui l'ente è esposto non sia considerato rilevante.

Inventario dei rischi

56. Nell'elaborare l'inventario interno dei rischi l'ente è responsabile di definire la propria tassonomia interna dei rischi e non semplicemente adottare una tassonomia regolamentare.
57. Ci si attende che nell'inventario dei rischi l'ente consideri e quantifichi i rischi sottostanti, se rilevanti, che scaturiscono dalle proprie partecipazioni finanziarie e non finanziarie, entità controllate e altri soggetti collegati (ad esempio rischio infragruppo, rischi reputazionali e operativi, rischi derivanti da lettere di patronage ecc.).
58. Ci si attende che l'ente, in misura proporzionale, guardi oltre i rischi derivanti dalle partecipazioni e individui, comprenda e quantifichi i rischi significativi sottostanti, per poi tenerne conto nella propria tassonomia, indipendentemente dal fatto che i soggetti interessati siano inclusi o no nel perimetro prudenziale. La profondità dell'analisi dei rischi sottostanti dovrebbe essere commisurata all'attività imprenditoriale e all'approccio alla gestione dei rischi.
59. Ci si attende che l'ente consideri tutti i prodotti, clienti e contratti (indicatori) in ottica di scadenza e comportamentale per i diversi orizzonti temporali previsti, compreso l'infragiornaliero. Tali rischi possono derivare ad esempio da un aumento dei deflussi, da un calo degli afflussi oppure da un minore valore di liquidità delle attività liquide. A questo riguardo andrebbero considerate sia le voci di bilancio sia quelle fuori bilancio, includendo gli effetti in termini di emergenza di liquidità delle richieste di garanzie e di margini dovute a movimenti di mercato o a una riduzione del merito di credito dell'ente (compreso il riacquisto volontario di debito per assicurare l'accesso al mercato in futuro).
60. Ne costituiscono un esempio gli strumenti di finanziamento innovativi con opzioni call che modificano la scadenza del finanziamento; questi dovrebbero essere identificati (oltre ai depositi rimborsabili con preavviso e i pronti contro termine) e considerati quali fonte di possibile rischio di emergenza di liquidità. Un ulteriore esempio è dato dalle operazioni di swap con garanzie reali che possono influire sull'entità e sulla composizione delle consistenze di attività liquide; qualsiasi rischio potenziale derivante da tali operazioni dovrebbe essere chiaramente identificato e incluso negli indicatori di rischio.
61. In caso di attività transfrontaliere, l'ILAAP dovrebbe comprendere una valutazione degli impedimenti al trasferimento di liquidità tra entità giuridiche, paesi e valute e quantificare l'impatto di detti impedimenti sulla disponibilità di liquidità in tutto il gruppo.

62. L'ILAAP dovrebbe assicurare un solido processo di determinazione e monitoraggio delle valute considerate rilevanti per il rischio di liquidità e/o per il rischio di finanziamento. Ci si attende che l'ente identifichi chiaramente qualunque rischio rilevante, compresi quelli connessi all'operatività transfrontaliera, che porti alla (parziale) assunzione di rischio di liquidità o di finanziamento in una valuta diversa da quella delle corrispondenti riserve di attività liquide. Tali rischi dovrebbero essere quantificati nell'ILAAP in condizioni sia di normalità (posizioni di bilancio e differenze valutarie) sia di stress (valore di liquidità delle attività liquide in valuta estera rispetto ai deflussi netti in valuta estera in condizioni di stress) per ciascuna valuta considerata rilevante.

Principio 5: le riserve di liquidità interne sono di qualità elevata e chiaramente definite; le fonti stabili di finanziamento interne sono chiaramente definite

- (i) Ci si attende che l'ente definisca, valuti e preservi le riserve di liquidità interne e le fonti interne di finanziamento stabili nella prospettiva economica. La definizione di riserve di liquidità interne dovrebbe essere coerente con il concetto di adeguatezza economica della liquidità e con la quantificazione interna dei rischi dell'ente.
- (ii) Le riserve di liquidità interne dovrebbero essere qualitativamente solide ed essere determinate in modo conservativo e prudente. Ci si attende che l'ente dimostri in maniera chiara, presupponendo la continuità operativa, come la liquidità interna sia disponibile per la copertura dei rischi, pur assicurando tale continuità.
- (iii) Le fonti di finanziamento dovrebbero essere stabili al fine di assicurare la continuità nel più lungo termine delle attività aziendali.

Definizione delle riserve di liquidità interne

63. Ci si attende che l'ente definisca le attività e gli afflussi futuri che possono essere considerati disponibili ai fini della valutazione dell'adeguatezza della liquidità, adottando un approccio conservativo e prudente. Tale definizione interna dovrebbe basarsi sulla probabilità che le fonti siano utilizzate per ottenere liquidità in condizioni normali e di stress. Occorrerebbe elaborare una visione interna esplicita riguardo alla composizione desiderata delle riserve di attività liquide utilizzate per coprire i rischi di liquidità. In particolare, ci si attende che l'ente differenzi le attività con probabilità elevata di rimanere liquide in condizioni di stress da quelle che possono essere utilizzate solo per ottenere liquidità dalle banche centrali. Per entrambe le componenti andrebbero definiti limiti interni, con un chiaro legame tra le dimensioni desiderate delle riserve di attività liquide e i rischi di liquidità che potrebbero concretizzarsi nei vari orizzonti temporali, pari almeno a un anno.

Definizione delle fonti stabili di finanziamento interne

64. Ai fini della valutazione della sostenibilità del finanziamento, ci si attende che l'ente definisca le fonti di finanziamento che possono essere considerate stabili, adottando un approccio conservativo e prudente. A tale scopo, occorrerebbe elaborare una visione interna esplicita in merito alla vischiosità dei depositi e al profilo (comportamentale) dei flussi di cassa, prendendo in considerazione ipotesi comportamentali. Ci si attende che l'ente valuti la stabilità del proprio profilo di finanziamento, tenendo conto della diversità (o concentrazione) delle fonti, dei mercati e dei prodotti, e che valuti altresì l'accesso ai mercati in termini

di volume e prezzi tenendo conto delle attività vincolate correnti e delle loro variazioni attese nell'esecuzione del piano di finanziamento.

Principio 6: le metodologie di quantificazione dei rischi nell'ambito dell'ILAAP sono adeguate, coerenti e convalidate in maniera indipendente

- (i) L'ente è responsabile dell'attuazione di metodologie di quantificazione dei rischi adeguate alle proprie circostanze specifiche sia nella prospettiva economica sia in quella normativa. Ci si attende inoltre che l'ente utilizzi metodologie adeguate per la quantificazione delle potenziali variazioni future della propria posizione di liquidità e finanziamento negli scenari avversi. Ci si attende che l'ente adotti un elevato livello di prudenza in entrambe le prospettive.
- (ii) I parametri e le ipotesi fondamentali dovrebbero essere coerenti in tutto il gruppo e tra le diverse tipologie di rischio. Tutte le metodologie di quantificazione dei rischi dovrebbero essere oggetto di convalida interna indipendente. L'ente dovrebbe stabilire e attuare un efficace quadro di riferimento per la qualità dei dati.

Quantificazione dei rischi esaustiva

- 65. L'ILAAP dovrebbe assicurare che i rischi ai quali l'ente è o potrebbe essere esposto siano quantificati adeguatamente. Ci si attende che l'ente applichi metodologie di quantificazione dei rischi idonee alle proprie circostanze specifiche, ossia in linea con la propensione al rischio, le aspettative di mercato, il modello imprenditoriale, il profilo di rischio, le dimensioni e la complessità.
- 66. Non andrebbero esclusi dalla valutazione i rischi difficilmente quantificabili o per i quali non sono disponibili i dati rilevanti²⁰. In tal caso, l'ente dovrebbe produrre dati sui rischi sufficientemente prudenti tenendo in considerazione tutte le informazioni rilevanti e assicurando adeguatezza e coerenza nella scelta delle metodologie di quantificazione²¹.
- 67. Nei parametri e nelle ipotesi fondamentali rientrano, fra l'altro, i livelli di confidenza e le ipotesi per la definizione degli scenari.

Livello di prudenza

- 68. Le metodologie e le ipotesi di quantificazione dei rischi utilizzate dovrebbero essere robuste, sufficientemente stabili, sensibili al rischio, sufficientemente prudenti e calibrate in base alla propensione al rischio dell'ente.

²⁰ Per i rischi difficili da quantificare (ad esempio a causa di mancanza di dati o metodologie consolidate di quantificazione) ci si attende che l'ente definisca metodologie adeguate per la quantificazione dei rischi, anche tramite il ricorso al giudizio dell'esperto.

²¹ La misurazione dei rischi difficili da quantificare dovrebbe essere coerente e confrontabile, per quanto possibile, con il complesso delle ipotesi di quantificazione. Ci si attende che tali rischi siano adeguatamente considerati nei relativi processi di gestione e controllo.

Scelta delle metodologie di quantificazione dei rischi

69. L'ente ha la responsabilità di mettere in atto metodologie adeguate sia per la quantificazione dei rischi sia per la determinazione delle proiezioni. La presente guida non definisce di per sé alcuna aspettativa rispetto all'utilizzo o al non utilizzo di particolari metodologie di quantificazione; non stabilisce pertanto che, per quantificare i rischi a cui è o può essere esposto, l'ente debba utilizzare, ad esempio, modelli di liquidità economici o le metodologie (modificate) di primo pilastro (ad esempio per tenere conto dei rischi di concentrazione), i risultati delle prove di stress o altre metodologie quali gli scenari multipli.
70. Le metodologie applicate dovrebbero essere coerenti tra loro, con la prospettiva considerata e con la definizioni di liquidità e finanziamento stabile. Dovrebbero cogliere in modo adeguato e sufficientemente prudente i rischi a cui l'ente è esposto, tenendo conto del principio di proporzionalità. Pertanto ci si attende, ad esempio, che enti più grandi o più complessi, anche in termini di rischi a cui sono esposti, adottino metodologie di quantificazione più sofisticate per l'adeguata rilevazione dei rischi.
71. Non ci si attende tuttavia che l'ente applichi metodologie che non comprende appieno e che quindi non utilizza internamente a fini decisionali e di gestione dei rischi. L'ente dovrebbe essere in grado di dimostrare l'adeguatezza delle metodologie rispetto alla situazione e al profilo di rischio specifici. Nel caso di utilizzo di modelli dei fornitori, ci si attende altresì che questi non siano applicati in maniera meccanicistica, ma vengano compresi appieno dall'ente e siano rispondenti e adeguati al suo contesto operativo e al suo profilo di rischio.

Qualità dei dati

72. Ci si attende che l'ente ricorra a processi e meccanismi di controllo adeguati per garantire la qualità dei dati²². Il quadro di riferimento per la qualità dei dati dovrebbe assicurare informazioni affidabili sui rischi a sostegno di un solido processo decisionale e includere tutti i dati pertinenti ai rischi e tutte le dimensioni della qualità dei dati.

Convalida indipendente

73. Le metodologie di quantificazione dei rischi dell'ILAAP dovrebbero essere periodicamente oggetto di convalida indipendente, osservando in misura proporzionale i principi alla base degli standard fissati per i modelli interni di primo pilastro (capitale) e tenendo conto della rilevanza dei rischi quantificati nonché della complessità della metodologia di quantificazione.

²² La qualità dei dati riguarda, ad esempio, la loro completezza, accuratezza, coerenza, tempestività, unicità, validità e tracciabilità. Per ulteriori informazioni cfr. la *Guide for the Targeted Review of Internal Models (TRIM)* della BCE, febbraio 2017.

74. A seconda delle dimensioni e della complessità dell'ente possono essere adottate varie soluzioni organizzative per assicurare l'indipendenza tra le funzioni di sviluppo e di convalida delle metodologie di quantificazione. Nondimeno, andrebbero rispettati i concetti sottostanti le varie linee di difesa, ossia la convalida indipendente non dovrebbe essere condotta dalla funzione di internal audit.
75. Ci si attende che le conclusioni complessive del processo di convalida siano comunicate all'alta dirigenza e all'organo di amministrazione, che siano utilizzate ai fini della revisione periodica e dell'aggiustamento delle metodologie di quantificazione e vengano considerate nella valutazione dell'adeguatezza della liquidità.

Esempio 6.1

Organizzazione della convalida indipendente

Per assicurare la convalida indipendente e proporzionale delle metodologie di quantificazione, l'ente dovrebbe prendere in considerazione la *Guide for the Targeted Review of Internal Models (TRIM)* della BCE.

A seconda di natura, entità, portata e complessità dei rischi l'ente può adottare, ad esempio, una delle seguenti strutture organizzative che assicurino l'indipendenza della funzione di convalida dal processo di sviluppo della metodologia (progettazione, sviluppo, applicazione e monitoraggio delle metodologie di quantificazione dei rischi):

- presenza di due unità distinte che fanno capo a esponenti diversi dell'alta dirigenza;
- presenza di due unità distinte che fanno capo allo stesso esponente dell'alta dirigenza;
- separazione del personale all'interno della stessa unità.

Principio 7: lo svolgimento di prove di stress periodiche è teso ad assicurare l'adeguatezza della liquidità in condizioni avverse

- (i) La BCE si attende che, su base annua o con maggiore frequenza a seconda delle singole circostanze, gli enti svolgano un esame mirato e approfondito delle proprie vulnerabilità tenendo conto, a livello di ente nel suo complesso, di tutti i rischi rilevanti che derivano dal modello imprenditoriale e dal contesto operativo in condizioni macroeconomiche e finanziarie di stress. Sulla scorta di questo esame, l'ente dovrebbe definire un programma adeguato per lo svolgimento di prove di stress nella prospettiva normativa ed economica.
- (ii) Nell'ambito del programma per le prove di stress, ci si attende che l'ente definisca gli scenari avversi da utilizzare in entrambe le prospettive, tenendo conto degli altri esercizi di stress che conduce. L'applicazione di ipotesi macroeconomiche gravi ma plausibili, e la particolare attenzione alle principali vulnerabilità, dovrebbero determinare un impatto rilevante sulla posizione di liquidità interna e regolamentare dell'ente. L'ente dovrebbe inoltre condurre prove inverse di stress in misura proporzionale.
- (iii) L'ente dovrebbe monitorare e individuare nel continuo l'emergere di nuove minacce, vulnerabilità e mutamenti del contesto, al fine di verificare che gli scenari delle prove di stress siano sempre adeguati e provvedendo eventualmente ad adattarli alle nuove circostanze. L'impatto degli scenari andrebbe aggiornato periodicamente. In caso di modifiche rilevanti, l'ente dovrebbe valutarne i potenziali effetti sulla propria adeguatezza della liquidità.

Definizione del programma delle prove di stress

- 76. Ci si attende che il programma delle prove di stress includa sia la prospettiva normativa sia la prospettiva economica. Il programma dovrebbe considerare diversi orizzonti temporali (compreso l'infragiornaliero) e tenere conto della relativa ripartizione delle valute. Nella definizione interna dell'insieme degli scenari di stress e delle sensibilità, l'ente dovrebbe utilizzare un'ampia gamma di informazioni su eventi di stress storici e ipotetici. È responsabilità dell'ente definire scenari e sensibilità nel modo che meglio riflette la situazione specifica e tradurli in afflussi e deflussi e valori di liquidità applicabili alle attività liquide.
- 77. Poiché la trasferibilità della liquidità può variare considerevolmente nei periodi di stress rispetto a quelli di normalità, ci si attende che gli enti caratterizzati da operatività transfrontaliera significativa valutino la trasferibilità della liquidità all'interno del gruppo e ne tengano conto nel proprio programma delle prove di stress. Andrebbe analizzato l'impatto di ulteriori impedimenti alla trasferibilità della liquidità in condizioni di stress, in particolare per le attività al di fuori dell'area dell'euro.

Livello di gravità degli scenari avversi²³

78. Nella valutazione dello scenario di base, l'ente dovrebbe considerare gli andamenti che ipotizzerebbe in circostanze attese, tenendo conto della strategia aziendale, comprese ipotesi credibili relative ad afflussi e deflussi, al concretizzarsi dei rischi ecc.
79. Ci si attende che negli scenari avversi l'ente ipotizzi andamenti eccezionali ma plausibili con un adeguato grado di gravità in termini di impatto sulla propria posizione di liquidità. Il livello di gravità dovrebbe corrispondere a quello di andamenti tanto gravi, ma tuttavia plausibili, dal punto di vista dell'ente quanto qualunque andamento osservabile in una situazione di crisi che interessi mercati, fattori o ambiti di maggiore rilievo per l'adeguatezza della liquidità dell'ente.
80. L'insieme degli scenari avversi dovrebbe considerare in maniera adeguata recessioni economiche, turbative dei mercati e shock finanziari gravi, vulnerabilità specifiche dell'ente, dipendenza dalle principali fonti di finanziamento nonché le loro plausibili combinazioni.

Coerenza rispetto alle principali vulnerabilità

81. In relazione alle prove di stress ci si attende che l'ente si focalizzi sulle proprie vulnerabilità principali per definire scenari avversi plausibili.
82. Le prove di stress condotte nel quadro dell'ICAAP e dell'ILAAP dovrebbero fornirsi informazioni reciprocamente; ossia, andrebbero prese in considerazione in entrambi i processi le ipotesi sottostanti, i risultati e gli interventi di gestione previsti.

Prove inverse di stress

83. In aggiunta agli esercizi di stress che valutano l'impatto di determinate ipotesi sulla posizione di liquidità, ci si attende che l'ente conduca prove inverse di stress. Tali valutazioni dovrebbero avere come punto di partenza l'individuazione di un risultato predeterminato.
84. Le prove inverse di stress andrebbero impiegate per verificare la completezza e il grado di prudenza delle ipotesi applicate nel quadro dell'ILAAP. Inoltre, nel contesto dell'ILAAP, le prove inverse di stress potrebbero essere considerate

²³ Il numero adeguato di scenari dipende, fra l'altro, dal profilo di rischio specifico dell'ente. In genere, dovrebbero essere necessari vari scenari avversi per riflettere adeguatamente le diverse combinazioni plausibili dei rischi.

un punto di partenza per lo sviluppo degli scenari del piano di risanamento²⁴. Le prove inverse di stress dovrebbero essere condotte almeno una volta all'anno. Maggiori dettagli sono reperibili nei relativi orientamenti dell'ABE e del CBVB.

Esempio 7.1

Interazione tra le prove di stress in ambito ICAAP e ILAAP

Ci si attende che l'ente valuti l'impatto potenziale degli scenari rilevanti, integrando gli effetti sul capitale e sulla liquidità nonché i potenziali effetti di retroazione, tenendo conto in particolare delle perdite derivanti dalla liquidazione di attività o dagli incrementi dei costi di finanziamento in periodi di stress.

Esempio 7.2

Prove inverse di stress

Nelle prove inverse di stress l'ente ricorre a ipotesi su deflussi di depositi e altri fattori di rischio (ad esempio abbassamento del rating dell'ente e richieste di riacquisto del debito) per stimare il livello dei deflussi che determinerebbe l'esaurirsi delle proprie riserve di liquidità e delle altre fonti di finanziamento di emergenza. La tavola seguente illustra l'esito della valutazione, indicando i tassi di deflusso per tre diversi scenari.

	Scenario 1	Scenario 2	Scenario 3
Ipotesi sul deflusso di depositi			
Al dettaglio	49%	7%	10%
Imprese	33%	63%	60%
Istituzioni finanziarie	62%	91%	94%
Altre ipotesi (non esaustive)			
Abbassamento del rating	4 livelli	4 livelli	4 livelli
Riacquisto del debito	0%	15%	15%

Ci si attende che l'ente determini la probabilità che si verifichino tali scenari e l'eventuale necessità di interventi correttivi.

²⁴ Come indicato negli Orientamenti dell'ABE sulla serie di scenari da utilizzare nei piani di risanamento (ABE/GL/2014/06), dovrebbero essere impiegati scenari di prossimità al default, ovvero scenari nei quali si determinerebbe la non sostenibilità del modello imprenditoriale di un ente o di un gruppo, in assenza dell'efficace attuazione di interventi di risanamento.

Esempio 7.3

Calibrazione degli scenari avversi

Gli scenari avversi tengono conto degli andamenti storici osservati nei mercati e nel comportamento della clientela, pur non limitandosi ai dati storici che riguardano solo l'ente. Inoltre, la progettazione dello scenario dell'ente non si limita all'osservazione delle serie storiche, in particolare nei casi in cui queste sono distorte (ad esempio dal sostegno del settore pubblico). Ciò riduce l'accuratezza dei parametri di stress stimati per i deflussi e gli afflussi, nonché degli scarti applicati al valore stimato delle attività liquide.

Tali scenari avversi potrebbero prevedere sia una prospettiva di ordinaria operatività (normale conduzione delle attività, possibilità limitata di afflussi dal portafoglio prestiti, ricorso alle attività negoziabili principalmente per generare liquidità, riacquisto del debito per assicurare l'accesso al mercato in futuro ecc.) sia scenari in cui non è possibile evitare una profonda alterazione del modello imprenditoriale (ad esempio l'ente cessa di generare attività, di corrispondere dividendi e incentivi, utilizza tutte le garanzie idonee per ottenere liquidità, compreso il finanziamento della banca centrale, non esercita le opzioni call sui propri strumenti di debito o di capitale).

3 Glossario

Scenario avverso

Combinazione di andamenti ipotetici avversi (macroeconomici e finanziari nonché gravi turbative dei mercati) di fattori interni ed esterni che si utilizza per valutare la capacità di tenuta dell'adeguatezza della liquidità di un ente rispetto a potenziali sviluppi avversi in un orizzonte di medio termine. Gli andamenti ipotetici di fattori interni ed esterni andrebbero combinati in modo coerente e risultare gravi ma plausibili dal punto di vista dell'ente, riflettendo i rischi e le vulnerabilità ritenuti le minacce più pertinenti per l'ente.

Scenario di base

Combinazione di andamenti attesi (anche macroeconomici e finanziari) di fattori interni ed esterni che si utilizza per valutarne l'impatto sull'adeguatezza della liquidità di un ente. Lo scenario di base dovrebbe essere coerente con i fondamenti del piano industriale e del bilancio di previsione dell'ente.

Meccanismo di allocazione dei costi-benefici

Meccanismo che ripartisce costi, benefici e rischi di liquidità nell'ambito delle strategie, delle politiche, dei processi e dei sistemi dell'ente.

Prospettiva economica interna

Prospettiva dell'ILAAP in base alla quale l'ente gestisce l'adeguatezza della liquidità assicurando che i propri rischi e deflussi attesi siano coperti in misura sufficiente mediante la liquidità interna disponibile.

Concetto di adeguatezza economica della liquidità

Concetto interno inteso ad assicurare, nella prospettiva economica, la capacità dell'ente di coprire con le proprie risorse finanziarie (liquidità interna) i rischi a cui è soggetto e i deflussi attesi e di preservare la propria continuità operativa nel tempo²⁵.

Pianificazione del finanziamento

Processo interno multidimensionale per la definizione di un piano di finanziamento che presenta una proiezione pluriennale delle fonti di finanziamento dell'ente, tenendo conto degli scenari, della strategia e dei piani operativi.

Approccio lordo nell'identificazione dei rischi

In base all'approccio lordo i rischi vengono anzitutto identificati senza tenere conto di azioni di attenuazione specificamente concepite.

ILAAP

Il processo interno di valutazione dell'adeguatezza della liquidità definito dall'articolo 86 della CRD IV in base al quale le autorità competenti devono assicurare che gli enti siano dotati di strategie, politiche, processi e sistemi solidi per identificare, misurare, gestire e monitorare il rischio di liquidità su una serie adeguata di orizzonti

²⁵ Nota: è responsabilità degli enti stessi attuare metodologie adeguate per la quantificazione dei rischi; non vi è alcuna aspettativa generale che gli enti utilizzino "modelli di liquidità economici" per assicurare l'adeguatezza.

temporali, anche infragiornalieri, in modo da assicurare che gli enti mantengano riserve di liquidità di livello adeguato.

Architettura dell'ILAAP

Diversi elementi dell'ILAAP e relative interconnessioni. L'architettura complessiva dell'ILAAP dovrebbe assicurare che i suoi diversi elementi interagiscano in modo organico e che l'ILAAP sia parte integrante del quadro complessivo di gestione dell'ente. Nella propria documentazione sull'ILAAP l'ente dovrebbe includere una descrizione di tale architettura che illustri come l'ILAAP sia integrato e come i suoi risultati siano utilizzati dall'ente.

Risultati dell'ILAAP

Ogni informazione che derivi dall'ILAAP e conferisca valore aggiunto al processo decisionale.

Revisione interna e convalida

La revisione interna comprende un'ampia gamma di controlli, valutazioni e rapporti volti ad assicurare che le strategie, i processi e i modelli dell'ILAAP rimangano solidi, esaustivi, efficaci e commisurati.

La convalida, in quanto parte della revisione interna, include i processi e le attività tesi a valutare se le metodologie di quantificazione dei rischi e i dati sui rischi dell'ente colgano adeguatamente gli aspetti rilevanti del rischio. In misura proporzionale, la convalida delle metodologie di quantificazione dovrebbe essere condotta in maniera indipendente e osservare i principi soggiacenti i rispettivi standard definiti per i modelli interni di primo pilastro (capitale).

Sistema di limiti

Sistema gerarchico di limiti documentato, stabilito in linea con la strategia complessiva e la propensione al rischio dell'ente per far sì che i rischi e le perdite possano essere efficacemente arginati in linea con il concetto di adeguatezza della liquidità. Il sistema di limiti dovrebbe fissare una demarcazione efficace per l'assunzione dei rischi, ad esempio, per tipologie di rischio, aree funzionali, prodotti e soggetti del gruppo.

Adeguatezza della liquidità

Grado di copertura dei rischi offerto dalla liquidità dell'ente. L'obiettivo dell'ILAAP è preservare liquidità adeguata su base continuativa, sia nella prospettiva economica sia nella prospettiva normativa, contribuendo alla continuità dell'ente nel medio termine.

Dichiarazione sull'adeguatezza della liquidità

Dichiarazione formale dell'organo di amministrazione che presenta la propria valutazione dell'adeguatezza della liquidità dell'ente ed espone le principali argomentazioni a sostegno.

Riserva gestionale

Importo di liquidità superiore ai requisiti minimi regolamentari e di vigilanza e al fabbisogno interno di liquidità che permette all'ente di perseguire su base durevole il proprio modello aziendale e rimanere flessibile riguardo alle possibili opportunità imprenditoriali, senza compromettere l'adeguatezza della liquidità.

Rischio rilevante

Rischio al ribasso connesso alla liquidità che, in base alle definizioni interne dell'ente, ha un impatto rilevante sul suo profilo di rischio complessivo e che pertanto può incidere sull'adeguatezza della liquidità.

Orizzonte di medio termine

Orizzonte temporale che copre il breve e il medio periodo. Dovrebbe cogliere la posizione di liquidità almeno dell'anno successivo e la posizione di finanziamento almeno dei tre anni successivi.

Prospettiva normativa interna

Prospettiva pluriennale dell'ILAAP in base alla quale l'ente gestisce l'adeguatezza della liquidità assicurando che sia in grado di soddisfare tutti i requisiti normativi e le richieste di vigilanza relativi alla liquidità e di far fronte agli altri vincoli di liquidità interni ed esterni nel tempo.

Proporzionalità

Principio di cui all'articolo 86 della CRD IV, in base al quale l'ILAAP deve essere proporzionato alla complessità, al profilo di rischio, all'operatività dell'ente e alla propensione al rischio definita dall'organo di amministrazione.

Fonti di finanziamento pubbliche

Tutte le fonti di finanziamento fornite direttamente o indirettamente dal settore pubblico secondo la definizione contenuta nell'allegato 1 degli Orientamenti dell'ABE in materia di definizioni e modelli armonizzati per i piani di finanziamento degli enti creditizi ai sensi della raccomandazione A4 del CERS/2012/2 (ABE/GL/2014/04).

Piano di risanamento

Piano preparato e aggiornato da un ente a norma dell'articolo 5 della BRRD²⁶.

Prova inversa di stress

Prova di stress che parte dall'individuazione di un risultato predefinito (ad esempio il punto di cessazione dell'attività) per poi esplorare gli scenari e le circostanze suscettibili di determinare quel risultato.

Dichiarazione sulla propensione al rischio

Dichiarazione formale in cui l'organo di amministrazione esprime il proprio parere sugli importi e sulle tipologie di rischio che l'ente intende assumere per realizzare i propri obiettivi strategici.

Processo di identificazione dei rischi

Regolare processo messo in atto dall'ente per individuare i rischi che sono o potrebbero essere rilevanti per lo stesso ente.

Inventario dei rischi

Elenco dei rischi individuati e delle loro caratteristiche. È il risultato del processo di identificazione dei rischi.

²⁶ Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la Direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le Direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i Regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

Quantificazione dei rischi

Processo che consiste nel quantificare i rischi individuati sviluppando e applicando le metodologie atte a produrre dati sui rischi e a consentire un raffronto tra i rischi e la liquidità disponibile dell'ente.

Tassonomia dei rischi

Classificazione delle varie tipologie / dei vari fattori di rischio in base al quale l'ente può valutare, aggregare e gestire i rischi in maniera coerente mediante un linguaggio e una mappatura comuni degli stessi.

Siglarlo

ABE	Autorità bancaria europea
ANC	Autorità nazionale competente
AT1	Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)
BCE	Banca centrale europea
BRRD	Bank Recovery and Resolution Directive (direttiva sul risanamento e sulla risoluzione delle crisi nel settore bancario)
CBVB	Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria
CERS	Comitato europeo per il rischio sistemico
CRD IV	Capital Requirements Directive (direttiva sui requisiti patrimoniali)
FSB	Financial Stability Board
ICAAP	internal capital adequacy assessment process (processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale, ICAAP)
ILAAP	internal liquidity adequacy assessment process (processo interno di valutazione dell'adeguatezza della liquidità, ILAAP)
LAS	liquidity adequacy statement (dichiarazione sull'adeguatezza della liquidità)
LCP	liquidity contingency plan (piano di emergenza di liquidità)
LCR	liquidity coverage ratio (coefficiente di copertura della liquidità)
MVU	Meccanismo di vigilanza unico
RAF	risk appetite framework (quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio)
SREP	Supervisory Review and Evaluation Process (processo di revisione e valutazione prudenziale)
TRIM	Targeted review of internal models (Analisi mirata dei modelli interni)

© Banca centrale europea, 2018

Recapito postale 60640 Frankfurt am Main, Germany
Telefono +49 69 1344 0
Internet www.ecb.europa.eu

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte.